

Allegato "E" all'Atto repertorio n. 139671/15308

STATUTO

della VERA Servizi Unipersonale S.r.l.

TITOLO I

Denominazione – Sede - Durata

ARTICOLO 1

E' costituita la Società a Responsabilità Limitata denominata

“VERA Servizi Unipersonale S.r.l.”.

ARTICOLO 2

La Società ha sede in Venaria Reale (TO, Piazza Martiri della Libertà n° 1 e potrà istituire sedi e filiali nel territorio del Comune.

ARTICOLO 3

La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dalla legge.

ARTICOLO 4

Il domicilio legale del Socio per ogni rapporto con la Società è quello che risulta dai libri sociali. Il domicilio degli Amministratori e dei Sindaci è presso la sede legale della Società.

TITOLO II

Oggetto sociale

ARTICOLO 5

La Società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi pubblici afferenti il Comune di Venaria Reale e la collettività afferente il medesimo Comune:

- gestione dei servizi cimiteriali;
- manutenzione degli edifici comunali, del verde pubblico e delle strade insistenti sul territorio comunale;
- manutenzione e gestione della segnaletica e degli impianti semaforici;
- manutenzione dell'illuminazione pubblica;
- gestione dell'equità fiscale ordinaria e coattiva;
- gestione e riscossione delle affissioni e pubblicità;
- attuazione piano energetico.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni imprenditoriali e commerciali ritenute necessarie ed utili al raggiungimento dello scopo sociale; con la precisazione che tali ulteriori attività non possono essere considerate come attività proprie, bensì come attività connesse e strumentali a migliore svolgimento dell'ordinaria attività sociale per una più proficua realizzazione economica della stessa.

La Società non potrà svolgere l'oggetto sociale a favore di soggetti diversi dal Comune di Venaria Reale.

Rientrano nello scopo sociale, seppur non in via principale, il finanziamento, anche sotto forma di garanzia di ogni genere, ivi inclusa quella ipotecaria, e di fidejussione, anche per obbligazioni contratte da terzi.

Restano peraltro escluse le c.d. attività riservate per legge.

Nel rispetto della legislazione sopra citata e con delibera di assemblea ordinaria potranno essere autorizzati eventuali finanziamenti volontari del Socio alla società, che saranno fruttiferi o infruttiferi a seconda di quanto stabilito dall'assemblea medesima.

Qualora questa non si pronunci al riguardo, tali finanziamenti verranno considerati come dati a titolo di mutuo infruttifero ai sensi e per gli effetti degli artt. 43, 45 e 95, comma 2, D.P.R. 22/12/89 n. 917.

TITOLO III

Capitale e Quote

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi).

ARTICOLO 7

Le quote di partecipazione non potranno essere cedute a terzi.

ARTICOLO 8

La Società potrà acquisire dal Socio versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente.

I versamenti diversi dal conferimento, sia fruttiferi sia infruttiferi di interessi, laddove effettuati con obbligo di rimborso, dovranno essere corrisposti comunque con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

Le quote non possono essere costituite in pegno o in usufrutto o essere sottoposte ad altro vincolo.

Titolo IV

Assemblea

ARTICOLO 9

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci.

ARTICOLO 10

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata a.r. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali o come stabilito dallo Statuto.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita: comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'Assemblea è valida anche in difetto di convocazione se vi è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti o informati tutti gli Amministratori e Sindaci e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli Amministratori o i Sindaci non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

ARTICOLO 11

L'Assemblea viene indetta ogni volta che l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione la convochi e almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e le altre delibere di sua competenza.

Quando a giudizio dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea potrà essere convocata oltre il predetto termine, ma non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Amministratore Unico deve convocare senza indugio l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta dall'Organo di Controllo o, se esistente il Collegio Sindacale, da un Sindaco Effettivo ovvero dal Socio unico. Parimenti il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza indugio l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta da un Consigliere di Amministrazione, dall'Organo di Controllo o, se esistente il Collegio Sindacale, da un Sindaco Effettivo ovvero dal Socio unico.

ARTICOLO 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel Libro dei Soci. Il voto del Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, che deve essere conservata dalla Società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. E' ammessa una delega a valere per più assemblee, anche in seconda convocazione, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

ARTICOLO 13

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, impedimento o rinuncia, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti. Il Presidente dell'Assemblea nominerà un segretario scelto anche tra persone estranee alla Società, a meno che il verbale non debba essere redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario dell'adunanza se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia permesso agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere i documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel

luogo dove sarà presente il Presidente ed il segretario, se nominato;

- che sia predisposto il foglio delle presenze in tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione del Socio e del voto espresso. Il verbale dell'Assemblea anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio nel libro delle decisioni dei Soci.

ARTICOLO 14

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o il Socio sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la restituzione ai soci, in tutto o in parte, dei finanziamenti effettuati;

le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto di qualsivoglia tipologia;

c) la nomina dei liquidatori.

ARTICOLO 15

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente dell'Assemblea.

TITOLO V

Poteri del socio. Amministrazione e Rappresentanza

ARTICOLO 16

Il Socio Comune di Venaria esercita direttamente i seguenti poteri:

- predisposizione del piano strategico annuale relativo alle attività;
- predisposizione del piano finanziario annuale;
- attuazione dei medesimi;
- acquisizione di finanziamenti dai Soci;
- acquisizione di mutui pluriennali ed il rilascio delle relative garanzie;
- rilascio di garanzie fideiussorie nell'interesse di terzi;
- esecuzione degli ulteriori compiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

ARTICOLO 17

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione formato da tre membri. Gli Amministratori sono nominati dal Comune nel rispetto delle norme di legge e nel rispetto dello Statuto Comunale secondo una rosa di candidati. Gli Amministratori durano in carica sino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina fino ad un massimo di cinque esercizi e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione o Vice Presidente o il Consigliere più anziano di età in carica o, in caso di assenza, impedimento o inerzia, il Presidente del Collegio Sindacale, devono invitare senza indugio il Comune Socio

a provvedere alla nomina del nuovo organo di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, salvo che a ciò non provveda il Comune Socio, elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisce in casi di assenza o impedimento il Presidente in ogni sua funzione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia ogni qual volta il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da un Consigliere.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata a.r. o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da spedire a ciascun Consigliere ed all'Organo di Controllo almeno sei giorni liberi o, nel caso di urgenza, con telegramma o telefax o per posta elettronica da spedire almeno due giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Sono comunque valide le riunioni a cui partecipano tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti l'Organo di Controllo, limitatamente alle materie per le quali non sia eccepito il difetto di informazione.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica e per le deliberazioni concernenti la straordinaria amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri in carica, non computando in entrambi i casi le astensioni

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali ;

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario dell'adunanza se nominato,

che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia permesso agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere i documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente ed il segretario, se nominato;

- che sia predisposto il foglio delle presenze in tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 18

L' Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con eccezione delle materie sottoposte a delibera Assembleare ai sensi del precedente art. 13 ed alle materie riservate al Socio dal precedente art. 16 ed hanno la facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea ed al Socio.

Gli Amministratori sono quindi chiamati ad attuare il piano delle attività ed il piano finanziario predisposto dal Socio oltrechè le decisioni assunte dal medesimo e dall'Assemblea

nella stretta osservanza degli indirizzi stabiliti dai medesimi.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione hanno quindi, nel rispetto di quanto stabilito sopra, fra le altre, la facoltà di acquistare, vendere, conferire e permutare beni mobili; consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e qualsiasi trascrizione e annotazione di ogni specie, rinunciare ad ipoteche legali esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; fare qualsiasi operazioni presso le Banche ed ogni altro ufficio pubblico o privato; nominare avvocati per qualsiasi grado di giurisdizione; nominare arbitri e transigere qualsiasi controversia.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza che sono per legge delegabili sia al Presidente, sia ad uno o più Amministratori Delegati e sia ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega e le modalità di esercizio dei poteri delegati in caso di nomina di più Amministratori Delegati.

Tutte le spese sostenute dagli amministratori per l'esercizio del loro mandato sono interamente a carico della Società.

Il Comune Socio quando nomina l'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione decide anche in ordine al compenso.

ARTICOLO 19

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, all'Amministratore Delegato. La rappresentanza della Società spetta anche

agli institori ed a procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 20

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione (il Presidente ovvero l'Amministratore Delegato) sono autorizzati a nominare direttori o procuratori con le mansioni, cauzioni, retribuzioni e interessenze che crederanno del caso.

ARTICOLO 21

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 cod. civ. del Comune di Venaria Reale.

TITOLO IV

Organo di controllo - Controllo dei Soci

ARTICOLO 22

Qualora sia obbligatorio per legge, o qualora lo decidano i soci, si procede alla nomina di un Organo di Controllo o di un revisore.

L'Organo di Controllo può essere costituito da un solo membro effettivo o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea secondo le norme di legge. I componenti sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; in caso di Collegio Sindacale, l'Assemblea ne nomina anche il Presidente.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

La cessazione del Sindaco Unico o dei componenti del Collegio Sindacale per scadenza del

termine ha effetto nel momento in cui l'Organo di Controllo è stato ricostituito.

Il Sindaco Unico o i componenti del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

Il compenso dei Membri dell'Organo di Controllo è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

L'Organo di Controllo esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni dell'Organo di Controllo devono essere assunte a maggioranza assoluta dei presenti nel caso sia presente il Collegio Sindacale.

Al revisore spetta l'attività di revisione legale dei conti.

In assenza di nomina del revisore, tale attività verrà svolta dall'Organo di Controllo ove consentito per legge.

TITOLO VII

Esercizio sociale – bilancio - utili

ARTICOLO 23

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 24

Gli utili netti conseguiti saranno destinati come segue:

- a) non meno del 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo sarà ripartito o assegnato secondo deliberazione assembleare.

ARTICOLO 25

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nei termini e con le modalità che saranno fissati dall'Assemblea. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore della riserva legale dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

ARTICOLO 26

Verificatasi una causa di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

ARTICOLO 27

In caso di eventuali controversie sulla validità, interpretazione ed applicazione del presente atto, è competente il Foro di Torino.

ARTICOLO 28

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi vigenti in materia oltretutto nel contratto di servizio intercorrente fra il Comune e la Società.

In originale firmato:

DIEGO CIPOLLINA

ALESSANDRO BRESCIA

PAOLO DEMARIA NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

Rilasciato ad uso: CCIAA

Venaria Reale, 18/07/2012

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE MUI.

REGISTRATO A TORINO - AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO TERRITORIALE di TORINO 2

IL 18/07/2012

AL N. 1T/8031

CON EURO 504,00